

**VERBALE DELLA COMMISSIONE
“AFFARI STATUTARI E NORMATIVI”
SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2023**

Il giorno 14, alle ore 9:00, si riunisce in modalità telematica, la Commissione “Affari Statutari e Normativi”.

Sono presenti: il Prof. Venerando Marano, Presidente, il Prof. Enrico Gabrielli, il Prof. Luca Gnan, il Prof. Stefano Giordani, il Prof. Alessandro Cianchi, il Prof. Antonino De Lorenzo, la Dott.ssa Beatrix Bitsch e la Sig.ra Diletta Corrado.

E’ assente la Sig.ra Francesca Finizio

Partecipano, altresì, alla seduta: il Prof. A. Porretta, il Prof. T. Russo, il Prof. V. Atella, la Prof.ssa V. Conte, il Prof. N.B. Mercuri, il Dott. C. Pasquariello e la Dott.ssa Simona Ranelli, che assume le funzioni di segretaria.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente,
2. Proposte modifiche di Statuto di Ateneo,
3. Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in modalità telematica e in modalità mista,
4. Regolamento per il conferimento di borse di ricerca,
5. Varie, eventuali.

* * * * *

1. Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni.

2. Proposte modifiche di Statuto di Ateneo

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di emendamenti allo Statuto dell’Ateneo predisposta dal Pro-Rettore agli Affari giuridici Prof. F. S. Marini (all.1), che si svolge nei termini e con i risultati di seguito brevemente riassunti.

- il comma 2 dell’articolo 5 è abrogato.

(commento: la modifica introduce una specifica indicazione delle cariche accademiche. Indipendentemente dal fatto che si tratta di una singolarità del nostro Statuto, la disposizione è comunque in contrasto con quanto previsto nell’articolo 24, comma 1, che disciplina il regime delle incompatibilità dei professori a tempo definito. Peraltro tale articolo fa riferimento al prorettore e non al prorettore vicario, come accade più correttamente nell’art. 24: in questa prospettiva la modifica serve anche ad ovviare ad un possibile aspetto di dubbia legittimità, in quanto la legge si riferisce, quale organo e quale carica accademica, solo al prorettore vicario, dovendo gli altri prorettori, al di là del nomen juris, considerarsi dei meri delegati del Rettore).

La Commissione, dopo un’attenta disamina, approva all’unanimità.

- All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 2, la lettera n bis) è abrogata e alla lettera l bis) le parole “ove il Direttore generale si trovi in posizione di conflitto di interesse” sono soppresse e all’articolo 11, comma 2, lettera

n) dopo la parola “amministrazione” sono aggiunte le seguenti parole: “o su delega del Rettore”.

Al comma 5, le parole “almeno dieci giorni prima della votazione” sono sostituite dalle seguenti: “almeno dieci giorni prima della prima votazione”.

(commento: la prima modifica serve a conformare lo Statuto alla previsione legislativa che attribuisce la rappresentanza dell’Ateneo al Rettore e ad evitare problematiche relativa alla rappresentanza processuale dell’Ateneo. La seconda modifica vale ad evitare candidature successive alla prima votazione, in linea con il carattere unitario della tornata elettorale.).

A seguito di un breve confronto, la Commissione approva all’unanimità.

- All’articolo 6, comma 6, lettera b, il numero “0,2” è sostituito dal seguente: “0,25”.

(commento: la modifica serve ad allineare Tor Vergata, sotto il profilo del voto ponderale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, ai principali Atenei italiani, i cui statuti attribuiscono a quei voti il peso ponderale del 25 per cento).

Il Presidente riferisce di aver illustrato e discusso la proposta, insieme alla Direttrice generale f.f. Dott.ssa Silvia Quattrocioche, ai rappresentanti del personale TAB e di averne ricevuto un sostanziale apprezzamento; sottolinea che l’innalzamento proposto è pari al 25% e che la media di altri Atenei, in base alla documentazione a lui fornita, è intorno al 20%

Si svolge un ampio dibattito al quale intervengono i Senatori:

- B. Bitsch, che apprezza l’aumento percentuale come punto di partenza, ma indica la possibilità di innalzare a 0,5 il peso ponderato del personale TAB;
- L. Gnan che si associa alla proposta della dott.ssa Bitsch collega e contestualmente rileva che con lo 0,25 l’Ateneo si attesterebbe al disotto della media nazionale adottata dalle altre Università, che in base ai dati di cui dispone è pari in realtà a circa 0,3.
- V. Conte, associandosi a quanto esposto dal Prof. L. Gnan;
- V. Marano, che in qualità di Presidente, precisa che dai dati a lui forniti risultava che gli altri Ateneo avessero attribuito al personale un peso pari in media allo 0,2/0,25;
- A. Porretta che segnala l’opportunità, in vista del prossimo Senato, di acquisire una documentazione attestante il valore effettivo della media nazionale del voto del personale.

Il Presidente condivide l’opportunità di acquisire per il Senato del 21 febbraio p.v. la percentuale di peso attribuito al personale risultante dalla media nazionale dagli altri Atenei. Terminata la discussione, la modifica è approvata a maggioranza, con i voti contrari dei Senatori: B. Bitsch e L. Gnan.

- All’articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 3, la lettera c) è così modificata: “c) otto tra professori associati e ricercatori di ruolo in modo che vengano rappresentate tutte le seguenti aree scientifico-disciplinari:

2 rappresentanti per ciascuna delle seguenti aree

- dall’Area I: tutti i settori che iniziano con MAT/, INF/, GEO/, BIO/, AGR/, CHIM/ e FIS con esclusione di MAT/09;

- dall’Area II: tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/;

1 rappresentante per ciascuna delle seguenti aree

- Area III: tutti i settori che iniziano con ICAR/, ING-IND/, ING-INF/ e MAT/09;
- Area IV: tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET/, L-LIN/, L-OR/, M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/, M-EDF/;

- Area V: tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S/ e SPS/;
- Area VI: tutti i settori che iniziano con IUS.

(commento: la modifica riguarda la componente elettiva del Senato accademico e riequilibra il rapporto tra le diverse macroaree dell’Ateneo, assicurando per la componente dei professori associati/ricercatori una rappresentanza corrispondente al numero dei professori delle singole aree, attribuendo una maggiore rappresentanza alle aree che superano i 300 docenti).

Il Presidente comunica che tale proposta recepisce l’emendamento presentato dai proff.ri Cianchi e Gnan” (all. 2).

La Sig.ra D. Corrado, ritenendo opportuna una maggiore rappresentanza degli Studenti, chiede di incrementarla di una unità.

Dopo un’ampia ed approfondita disamina, rimettendo alla valutazione del Plenum la proposta della Sig.ra D. Corrado, la Commissione approva all’unanimità la modifica proposta dal Prof. F.S. Marini.

- All’articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 6, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “Il divieto di rielezione non riguarda le macroaree nelle quali vi sia un solo Direttore di Dipartimento, in quanto componente di diritto”.

Al comma 7, alla lettera a), dopo le parole “cariche accademiche” sono aggiunte le seguenti: “di cui all’art. 24, comma 1,”

(commento: la modifica introduce una mera chiarificazione, in verità già desumibile in via interpretativa. Appare, infatti, corretto ritenere, già a Statuto vigente, che nelle macroaree con un solo Direttore non si proceda ad un’elezione, in quanto il Direttore è membro di diritto e, quindi, non possa operare il previsto divieto di rielezione. In altri termini, lo Statuto già ora non esclude che la persona fisica possa partecipare a titolo diverso al Senato per oltre sei anni (anche ad esempio, nell’ipotesi in cui un direttore o un membro del Senato venga eletto Rettore). La modifica ha, in conclusione, soltanto la finalità di fornire un’interpretazione autentica. La terza modifica è soltanto una specificazione di mero drafting).

Dopo un’ampia ed approfondita disamina, la Commissione approva all’unanimità l’emendamento al comma 7, lett. a) e rinvia al Plenum la valutazione della modifica al comma 6, al fine di acquisire ulteriori approfondimenti rispetto al dettato normativo della L. 240/2010.

- All’articolo 8 - comma 2, dopo la lettera h)

è aggiunto la seguente lettera:

“h bis) in casi straordinari di necessità ed urgenza, approva, previa conforme delibera del Senato accademico, le deroghe alle norme regolamentari”.

(commento: è una mera specificazione, per migliorare la chiarezza del testo, di un potere che può già ritenersi implicito nel potere di adottare le norme regolamentari da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione)

La Commissione approva all’unanimità.

- All’articolo 8 - comma 3, lett.c)

dopo le parole “nazionali e internazionali” aggiungere le seguenti: “o al personale tecnico amministrativo e bibliotecario”

(commento: la modifica serve a consentire anche al personale TAB di partecipare al procedimento di formazione del Consiglio di Amministrazione attraverso l'indicazione di uno dei membri esterni all'Ateneo, con i requisiti previsti dallo Statuto, cioè essere una “personalità italiana o straniera in possesso di comprovata competenza in capo gestionale e di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale”).

Si svolge un breve dibattito nel quale la Dott.ssa B. Bitsch ritiene che il rappresentante nel Consiglio di amministrazione debba appartenere all'organico dell'Ateneo e non esterno ad esso.

La Commissione, dopo un breve dibattito, con il voto contrario della Dott. B. Bitsch, approva la proposta di modifica.

- L'art. 24, comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere, senza oneri di comunicazione all'Ateneo, attività libero-professionali, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo”.

(Commento: La modifica si limita a precisare che l'attività libero-professionale dei professori a tempo definito non impone un previo onere di comunicazione, in quanto l'eventuale conflitto di interessi va valutato dal professionista, senza alcun onere procedimentale).

La Commissione approva all'unanimità.

Interviene il prof. N.B. Mercuri per segnalare, concorde il prof. De Lorenzo, che non sembra opportuno concedere ai docenti periodi di aspettativa a tempo indeterminato, e per chiedere una valutazione del senato sul punto.

3 Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in modalità telematica e in modalità mista

La Commissione, esaminato l'articolato del Regolamento in epigrafe, ed acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione nella seduta del 3 febbraio u.s., lo approva all'unanimità nel tenore presentato dagli uffici.

4. Regolamento per il conferimento di borse di ricerca

La Commissione, esaminato l'articolato del Regolamento in epigrafe, ed acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione nella seduta del 3 febbraio u.s., lo approva all'unanimità nel tenore presentato dagli uffici.

5. Varie, eventuali – Regolamento conferimento titoli onorifici

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti il testo normativo in oggetto emendato dal Prof. E. Gabrielli (all.3).

Si svolge un'ampia ed articolata discussione, al termine della quale il testo viene emendato, cassando le parole “anche per affidamento diretto” alla lett. e) del comma 6, dell'art. 7.

Con questa modifica, il testo “Gabrielli” viene approvato all'unanimità.

La seduta è tolta alle ore alle ore 11.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Simona Ranelli

Prof. Venerando Marano



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

**SENATO ACCADEMICO – COMMISSIONE
“AFFARI STATUTARI E NORMATIVI”**

ALLEGATO 1

MODIFICHE ALLO STATUTO DI TOR VERGATA

Il comma 2 dell’articolo 5 è abrogato.

(commento: la modifica introduce una specifica indicazione delle cariche accademiche. Indipendentemente dal fatto che si tratta di una singolarità del nostro Statuto, la disposizione è comunque in contrasto con quanto previsto nell’articolo 24, comma 1, che disciplina il regime delle incompatibilità dei professori a tempo definito. Peraltro tale articolo fa riferimento al prorettore e non al prorettore vicario, come accade più correttamente nell’art. 24: in questa prospettiva la modifica serve anche ad ovviare ad un possibile aspetto di dubbia legittimità, in quanto la legge si riferisce, quale organo e quale carica accademica, solo al prorettore vicario, dovendo gli altri prorettori, al di là del nomen juris, considerarsi dei meri delegati del Rettore.

All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 2, la lettera n bis) è abrogata e alla lettera l bis) le parole “ove il Direttore generale si trovi in posizione di conflitto di interesse” sono soppresse e all’articolo 11, comma 2, lettera n) dopo la parola “amministrazione” sono aggiunte le seguenti parole: “o su delega del Rettore”. Al comma 5, le parole “almeno dieci giorni prima della votazione” sono sostituite dalle seguenti: “almeno dieci giorni prima della prima votazione”.

Al comma 6, lettera b, il numero “0,2” è sostituito dal seguente: “0,25”.

(commento: la prima modifica serve a conformare lo Statuto alla previsione legislativa che attribuisce la rappresentanza dell’Ateneo al Rettore e ad evitare problematiche relative alla rappresentanza processuale dell’Ateneo. La seconda modifica vale ad evitare candidature successive alla prima votazione, in linea con il carattere unitario della tornata elettorale. La terza modifica serve ad allineare Tor Vergata, sotto il profilo del voto ponderale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, ai principali Atenei italiani, i cui statuti attribuiscono a quei voti il peso ponderale del 25 per cento).

All’articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 3, la lettera c) è così modificata: “c) OTTO tra professori associati e ricercatori di ruolo in modo che vengano rappresentate tutte le seguenti aree scientifico-disciplinari:

2 rappresentanti per ciascuna delle seguenti aree

- dall’Area I: tutti i settori che iniziano con MAT/, INF/, GEO/, BIO/, AGR/, CHIM/ e FIS con esclusione di MAT/09;
- dall’Area II: tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/;

1 rappresentante per ciascuna delle seguenti aree

- Area III: tutti i settori che iniziano con ICAR/, ING-IND/, ING-INF/ e MAT/09;
- Area IV: tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET/, L-LIN/, L-OR/, M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/, M-EDF/;
- Area V: tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S/ e SPS/;
- Area VI: tutti i settori che iniziano con IUS/;

Al comma 6, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “Il divieto di rielezione non riguarda le macroaree nelle quali vi sia un solo Direttore di Dipartimento, in quanto componente di diritto”.

Al comma 7, alla lettera a), dopo le parole “cariche accademiche” sono aggiunte le seguenti: “di cui all’art. 24, comma 1,”

(commento: la prima modifica riguarda la componente elettiva del Senato accademico e riequilibra il rapporto tra le diverse macroaree dell’Ateneo, assicurando per la componente dei professori associati/ricercatori una rappresentanza corrispondente al numero dei professori delle singole aree, attribuendo una maggiore rappresentanza alle aree che superano i 300 docenti. La seconda modifica introduce una mera chiarificazione, in verità già desumibile in via interpretativa. Appare, infatti, corretto ritenere, già a Statuto vigente, che nelle macroaree con un solo Direttore non si proceda ad un’elezione, in quanto il Direttore è membro di diritto e, quindi, non possa operare il previsto divieto di rielezione. In altri termini, lo Statuto già ora non esclude che la persona fisica possa partecipare a titolo diverso al Senato per oltre sei anni (anche ad esempio, nell’ipotesi in cui un direttore o un membro del Senato venga eletto Rettore). La modifica ha, in conclusione, soltanto la finalità di fornire un’interpretazione autentica. La terza modifica è soltanto una specificazione di mero drafting).

All’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h bis) in casi straordinari di necessità ed urgenza, approva, previa conforme delibera del Senato accademico, le deroghe alle norme regolamentari”.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole “nazionali e internazionali” aggiungere le seguenti: “o al personale tecnico amministrativo e bibliotecario”

(commento: la prima modifica è una mera specificazione, per migliorare la chiarezza del testo, di un potere che può già ritenersi implicito nel potere di adottare le norme regolamentari da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. La seconda modifica serve a consentire anche al personale TAB di partecipare al procedimento di formazione del Consiglio di Amministrazione attraverso l’indicazione di uno dei membri esterni all’Ateneo, con i requisiti previsti dallo Statuto, cioè essere una “personalità italiana o straniera in possesso di comprovata competenza in capo gestionale e di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale”).

L’art. 24, comma 2, è sostituito dal seguente: “2. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere, senza oneri di comunicazione all’Ateneo, attività libero-professionali, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’Ateneo”.

(Commento: La modifica si limita a precisare che l’attività libero-professionale dei professori a tempo definito non impone un previo onere di comunicazione, in quanto l’eventuale conflitto di interessi va valutato dal professionista, senza alcun onere procedimentale).

ALLEGATO N.2

All'articolo 7, il comma 3, lettera c) è così modificata: “c) **OTTO** tra professori associati e ricercatori di ruolo in modo che vengano rappresentate tutte le seguenti aree scientifico-disciplinari:

2 rappresentanti per ciascuna delle seguenti aree

- dall'Area I: tutti i settori che iniziano con MAT/, INF/, GEO/, BIO/, AGR/, CHIM/ e FIS con esclusione di MAT/09;
- dall'Area II: tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/;

1 rappresentante per ciascuna delle seguenti aree

Area III: tutti i settori che iniziano con ICAR/, ING-IND/, ING-INF/ e MAT/09;

Area IV: tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET/, L-LIN/, L-OR/, M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/, M-EDF/;

Area V: tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S/ e SPS/;

Area VI: tutti i settori che iniziano con IUS/;

ALLEGATO N.3

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORIFICI

Articolo 1. Oggetto

Articolo 2. Requisiti per la proposta di conferimento del titolo di “professore emerito” e di “professore onorario”

Articolo 3. Procedura per la proposta di conferimento del titolo di “professore emerito” e di “professore onorario”

Articolo 4. Prerogative del “professore emerito” e del “professore onorario”

Articolo 5. Conferimento del titolo di “professore honoris causa”

Articolo 6. Conferimento del titolo di “dottore di ricerca honoris causa”

Articolo 7. Qualifica onoraria di “Docente Università di Tor Vergata”

Articolo 8. Menzione d’onore

Articolo 9. Attestato di benemerenzza e medaglia di Ateneo

Articolo 10. Laurea “honoris causa”

Articolo 11. Laurea alla memoria

Articolo 12. Intitolazione di aule, laboratori, musei e biblioteche

Articolo 13. Pubblicità del conferimento

Articolo 14. Abrogazione di norme

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento dei titoli onorifici rilasciati dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (d’ora in poi Ateneo).

Articolo 2

Requisiti per la proposta di conferimento del titolo di “professore emerito” e di “professore onorario”

1. L’Ateneo può proporre di conferire:

a) il titolo di “professore emerito” ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica, alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni, svolgendo in modo esemplare i propri compiti istituzionali;

b) il titolo di “professore onorario” ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di

servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni, svolgendo in modo esemplare i propri compiti istituzionali.

2. Costituiscono, anche non cumulativamente, requisiti per la proposta di attribuzione del titolo: il possesso di un curriculum scientifico di eccellenza riconosciuto dalla comunità nazionale e internazionale; l'aver prestato servizio effettivo in ruolo nella qualifica presso l'Ateneo, in modo ininterrotto e continuativo, rispettivamente per venti anni (per il titolo di professore emerito) e per quindici anni (per il titolo di professore onorario), fatti salvi i periodi di aspettativa obbligatoria; l'aver ricoperto nell'Ateneo cariche accademiche o ruoli di rilevante responsabilità istituzionale; l'aver ricoperto incarichi prestigiosi che abbiano conferito lustro all'Ateneo a livello nazionale e/o internazionale.

Articolo 3

Procedura per la proposta di conferimento del titolo di “professore emerito” e di “professore onorario”

1. La proposta di conferimento del titolo è formulata dal Dipartimento di afferenza del professore ordinario, anche su istanza dell'interessato, ovvero del Rettore, entro due anni dalla cessazione dal servizio. Essa deve essere adeguatamente motivata, tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2. La relativa delibera del Dipartimento è assunta nella composizione limitata ai professori di prima fascia.

3. La proposta è trasmessa al Rettore che la inoltra al Senato accademico.

4. Il conferimento del titolo di “professore emerito” e quello di “professore onorario” è deliberato dal Senato accademico.

5. Il titolo acquisisce efficacia a seguito del decreto ministeriale di attribuzione emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 4

Prerogative del “professore emerito” e del “professore onorario”

1. Al professore emerito e al professore onorario è riconosciuta la possibilità:

a) di avere connettività con la comunità accademica tramite credenziali istituzionali e accesso alle risorse on-line previste per il personale in servizio;

b) di avere accesso alle risorse bibliografiche on-line;

c) di svolgere attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo stesso;

d) di disporre di spazi di lavoro condivisi, con relativa copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;

e) di ricoprire incarichi di insegnamento a titolo gratuito nei corsi di studio e di dottorato e di far parte delle relative commissioni di esame di profitto, di laurea e di dottorato. Per i professori onorari tale possibilità è limitata ai cinque accademici successivi alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni;

2. Al professore emerito e al professore onorario può essere altresì concesso, su invito e in relazione a specifici argomenti all’ordine del giorno, di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Dipartimento.

Articolo 5

Conferimento del titolo di “professore honoris causa”

1. Su proposta del Rettore o di un Dipartimento, l’Ateneo può conferire il titolo di “professore honoris causa” (“Distinguished Professor”) a personalità con meriti scientifici, umanitari o sociali di indubbio rilievo e chiaramente riconosciuti a livello pubblico.
2. La proposta deve essere adeguatamente motivata.
3. Sulla proposta di conferimento del titolo si esprime il Senato accademico.
4. La delibera del Senato accademico è inviata dal Rettore al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Articolo 6

Conferimento del titolo di “dottore di ricerca honoris causa”

1. Su proposta del Collegio dei docenti del Dottorato e del Dipartimento di riferimento di cui all’articolo 1, comma 3, del Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca ovvero del Rettore, l’Ateneo può conferire il titolo di “dottore di ricerca honoris causa” (“Ph.D. honoris causa”) a personalità con meriti scientifici, umanitari o sociali di indubbio rilievo e chiaramente riconosciuti a livello pubblico. Nel caso di dottorati interdipartimentali deve essere acquisito il parere dei Dipartimenti interessati.
2. La proposta deve essere adeguatamente motivata.
3. Si può formulare una proposta solo su Dottorati di Ricerca attivi nell’anno accademico in cui viene presentata la stessa.
4. Sulla proposta di conferimento del titolo si esprime il Senato accademico.
5. La delibera del Senato accademico è inviata dal Rettore al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Articolo 7

Qualifica onoraria di “Docente Università di Tor Vergata”.

1. Ai professori e ricercatore in servizio di ruolo presso l’Ateneo può essere attribuita, dopo la cessazione dal servizio, la qualifica onoraria rispettivamente di “Docente Università di Tor Vergata”
2. La qualifica è attribuita in presenza di:
 - a) ambedue i seguenti requisiti oggettivi:
 - cessazione dal servizio per volontarie dimissioni prima del raggiungimento del limite massimo d’età ovvero cessazione dal servizio per raggiunti limiti d’età;
 - assenza di provvedimenti relativi a violazioni di natura disciplinare o del codice etico di Ateneo;
 - b) almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- aver coordinato o essere stato responsabile di progetti di ricerca competitivi o di progetti di ricerca nazionale o internazionale;
 - aver acquisito rilevanti e riconosciute benemerenze accademiche nel corso della carriera presso l’Ateneo.
3. La qualifica onoraria può essere attribuita su istanza dell’interessato ovvero del Rettore o del Dipartimento.
4. L’Amministrazione procede in sede istruttoria alla verifica dell’esistenza dei requisiti oggettivi. Successivamente il Rettore, anche avvalendosi di propri delegati e sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza, effettua la valutazione dei requisiti soggettivi.
5. La qualifica comporta il riconoscimento delle seguenti prerogative:
- a) connettività con la comunità accademica tramite credenziali istituzionali e accesso alle risorse on-line previste per il personale in servizio;
 - b) accesso alle risorse bibliografiche on-line;
 - c) nei limiti imposti dalla normativa nazionale, possibilità di proseguire l’attività di ricerca già avviata al fine di portare a conclusione i progetti in itinere e di diffonderne i risultati. Il Rettore conferisce un incarico a titolo gratuito diretto a regolare la partecipazione del docente con la qualifica ai progetti di ricerca in corso al momento della cessazione dal servizio, anche in qualità di coordinatore scientifico;
 - d) disponibilità di spazi di lavoro condivisi, ove possibile e previo parere del Direttore del dipartimento, e relativa copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
 - e) possibilità di collaborare alle attività didattiche, ~~anche per affidamento diretto~~, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per i professori a contratto.
6. La qualifica onoraria non è cumulabile con il titolo di “Professore emerito” o di “Professore onorario”. Qualora un docente in possesso della qualifica consegua anche il titolo di professore emerito o di professore onorario decade dalla prima qualifica a partire dalla data di conseguimento del secondo titolo.

Articolo 8

Menzione d’onore

1. Al personale dirigente e tecnico, amministrativo e bibliotecario può essere attribuita la “Menzione d’onore”.
2. Il conferimento del titolo può essere attribuito a persone che si siano particolarmente distinte nella loro attività lavorativa e per l’abnegazione nel servizio all’Ateneo.
3. Il conferimento del titolo è attribuito a coloro che:
- a) hanno svolto attività lavorativa continuativa per almeno 25 anni al servizio dell’Università, con contratto di lavoro subordinato;
 - b) non sono incorsi in procedimenti disciplinari di alcun genere e/o in violazioni di norme del Codice di comportamento e/o del Codice etico dell’Università;
 - c) non hanno intentato azioni legali pretestuose contro l’Ateneo e nelle quali siano risultati soccombenti;

d) hanno ottenuto con continuità una valutazione positiva sulle performance del personale dirigente, ove prevista.

4. La proposta è inoltrata al Rettore entro un anno dal collocamento a riposo dell'interessato dal Direttore generale, da un Dirigente, da un Direttore di Dipartimento, dal Preside di Facoltà o dal responsabile della struttura presso cui ha prestato servizio il soggetto all'atto del collocamento a riposo.

5. La proposta deve essere motivata.

6. Il Rettore, acquisito il parere del Senato accademico e, nei casi in cui la proposta non sia inoltrata dal Direttore generale, dello stesso Direttore generale, conferisce la “Menzione d’Onore”.

Articolo 9

Attestato di benemerenzza e medaglia di Ateneo

1. A soggetti che hanno contribuito in maniera significativa al sostegno delle attività istituzionali dell’Ateneo e che si siano distinti in ambito sociale, civile, istituzionale ed economico/imprenditoriale può essere attribuito dal Senato accademico, su proposta del Rettore, un attestato di benemerenzza ovvero una medaglia di Ateneo.

Articolo 10

Conferimento della laurea “honoris causa”

1. La laurea “honoris causa” può essere conferita a personalità di particolare rilievo scientifico, culturale e sociale, che si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale, di rilievo nazionale e internazionale, su materie coerenti con il curriculum didattico del corso di laurea per cui si richiede il conferimento del titolo.

2. La proposta è avanzata dal Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il Corso di laurea, con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei docenti aventi diritto al voto, sentita la Giunta di Facoltà ove esistente.

3. La proposta deve indicare la classe di laurea di afferenza ed essere corredata da un curriculum vitae del candidato e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della stessa (cd. “laudatio”).

4. La proposta è inviata al Rettore, il quale la sottopone all’approvazione del Senato accademico che delibera in base al numero massimo consentito dal contingente di professori e ricercatori in servizio presso l’Università, così come determinato nella nota ministeriale del 26 marzo 2012 (pari a una, due, tre, quattro, cinque, per gli atenei con un organico di professori e ricercatori di ruolo rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 500 e 1000, tra 1000 e 1500, tra 1500 e 2000 e superiore a 2000), tenuto conto delle necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e tra i settori culturali.

5. Il conferimento della laurea “honoris causa” attribuisce i diritti riconosciuti dalle lauree ordinarie ai sensi della normativa vigente. Non possono essere inoltrate proposte

di conferimento di laurea honoris causa a personalità già in possesso di laurea italiana dello stesso tipo.

6. La delibera del Senato accademico è inviata dal Rettore al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 11

Laurea alla memoria

1. La laurea alla memoria può essere conferita agli studenti universitari deceduti durante il corso di laurea per cui se ne chiede il conferimento.

2. Possono richiedere il conferimento della laurea alla memoria, i familiari degli studenti di cui al comma 1.

3. La proposta è avanzata al Consiglio di Dipartimento che delibera a maggioranza.

4. La proposta è inviata al Rettore, il quale la sottopone all'approvazione del Senato accademico.

5. Se condivisa dai familiari può essere prevista una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.

6. Per il conferimento non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo.

Articolo 12

Intitolazione di aule, laboratori, musei e biblioteche

1. Il Rettore, anche su richiesta dei singoli Dipartimenti, può intitolare aule, laboratori, musei e biblioteche a personalità di riconosciuto prestigio scientifico, culturale, sociale e/o civile, alle vittime della mafia e del terrorismo e a personalità che hanno contribuito e contribuiscono al progresso scientifico e accademico dell'Ateneo.

2. La delibera è adottata dal Senato accademico e deve indicare il nominativo della personalità cui deve essere intitolato il luogo e le relative motivazioni a sostegno della richiesta. La delibera deve contenere i dati anagrafici della persona e il testo dell'eventuale menzione che s'intende riportare sulla targa d'intitolazione. La delibera è assunta a maggioranza. Non possono essere intitolati più luoghi alla stessa persona.

Articolo 13

Pubblicità del conferimento

1. L'Ateneo procede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei titoli onorifici rilasciati sulla base del presente regolamento, dandone diffusione sul sito web.

2. Per la consegna dei titoli onorifici o per l'intitolazione degli spazi può essere prevista una cerimonia pubblica, debitamente pubblicizzata tramite il sito web, entro un congruo tempo dal conferimento del titolo o dall'intitolazione del luogo.

Articolo 14

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i precedenti Regolamenti, ovvero Atti, aventi ad oggetto le medesime materie regolate nel presente Regolamento in quanto incompatibili.